

cito riferire da precedente nostro lavoro <sup>(1)</sup> la notizia che, il 29 maggio 1301, il Comune di San Gimignano in Val d'Elsa pagò: *soldos ij ser Inghiramo Cursi, item soldos ij Iohanni Filippi pro eorum salario j. diei, quo steterunt ad domum ser Delli, et j. diei, quo steterunt in Camera dicti Comunis ad scrupandum inter cartas dicti ser Delli et etiam dicti Comunis pro instrumento quod dicebatur esse inter Comune Sancti Geminiani et Comune Senarum de represaliis non concedendis.*

Tale indagine fu affidata a Firenze, circa il medesimo tempo, non più a ufficiali speciali, sibbene addirittura ad un giudice del Capitano, che doveva rintracciare quegli atti e notizie e depositarli nella Camera del Comune: ove ad ognuno fosse lecito prenderne conoscenza.

« Anco », dispone il Costituto di Siena volgarizzato nel 1309-1310, « acciò che le ragioni del Comune di Siena a ciascuno sieno manificate in aperto, statuimo et ordiniamo che li signori Nove eleggano tre buoni e leali mercanti i quali entro quattro mesi debbano fare due libri scritti in sermone volgare di buona lettera et ben legibile, ne' quali scrivano tutte le ragioni, censi et giurisdictioni, le quali et li quali el Comune di Siena à ne le terre et comunanze et spetiali persone et luoghi undunque sieno, le quali diligentemente invengano et inchiegano per li libri, carte et atti et altre scritture del Comune di Siena et per altro qualunque modo. Et questo capitolo fatto è Mccciiij, indictione ij, del mese di magio » <sup>(2)</sup>.

4. NOTARI CANCELLIERI. — A questa data una speciale trasformazione è già avvenuta nella figura del notaio, che, nell'immensa ignoranza del Medio Evo, abbiamo visto assurgere quasi solo all'ufficio di stipulatore di tutte le transazioni pubbliche e private. Lo Stato, il Comune, il Signore, che cessa dal disinteressarsi dei rogitati di lui, assume ai suoi servigi il notaio stesso, che dia fede pubblica agli atti dell'amministrazione in qualunque ramo si svolgano; ed egli quegli atti redige, pubblica e conserva e tramanda nell'interesse pubblico. Tali erano i notari imperiali, che accompagnavano i missi dominici; tali sono, nei sec. XII, XIII e seguenti, i notari dei

<sup>(1)</sup> (A. DEL VECCHIO ed.) E. CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze*. Bologna, Zanichelli, 1894, pp. 245-246.

<sup>(2)</sup> *Il Costituto del Comune di Siena*, volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX edito sotto gli auspici del Ministero dell'Interno dal R. Archivio di Stato in Siena. Siena, Lazzari, 1903, vol. II, p. 502.

Consigli opportuni, della Camera, dei giudici, degli ufficiali vari dei nostri liberi Comuni; tali, i cancellieri e segretari dei Sovrani. Sono lo stipite dei funzionari di concetto della pubblica amministrazione, che lo svolgimento del diritto amministrativo e costituzionale, promosso dagli studi umanistici, trasforma, pochi secoli dipoi, in quei forti organismi, in quella potente burocrazia, che sono le cancellerie del '400, i segretariati del '500.

Se li studiamo, ci accorgiamo che sono sempre gli stessi notari, gli stessi scribi, specializzati, però, ed innalzati in dignità dall'ente, al quale prestano l'opera loro. La fede pubblica, l'autorità, ch'era privilegio esclusivo e personale degli antichi notari, si estende all'amministrazione, all'ufficio, che tratta esclusivamente nell'interesse pubblico e assume a personalità giuridica, in cui il privato ripone la propria fede, non meno che la riponeva negli antichi notari e la ripone in quelli suoi contemporanei. Allora, non occorre più che l'addetto a quell'ente sia investito di quella fede per esercitare le sue funzioni: sono le funzioni stesse che ne sono investite e che investono colui che le esercita; sono esse che prestano al funzionario la propria autorità. Niccolò Machiavelli non ha più bisogno di essere notaro per diventare segretario della seconda Cancelleria del Comune di Firenze: non lo sono l'Adriani e i suoi successori, non lo saranno nè i segretari dei granduchi toscani, nè quelli ducali di Savoia, Mantova, Modena, nè gli altri dei sovrani esteri.

5. CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DEI COMUNI. — Ma per tornare ai tempi, entro i cui termini si svolge la nostra indagine, un pericolo minacciava l'esistenza e la conservazione di quegli atti, ai quali lo Stato annetteva cotanta importanza: cioè le conseguenze dell'incuria dei pubblici ufficiali, della malvagità degli uomini e delle fazioni.

Scocca appena il 1203; ed ecco, secondo gli studi precisi di Alessandro Lisini, il podestà di Siena, messer Bartolommeo dei Macioni, accorgersi del disordine, nel quale sono le carte consegnategli dal suo predecessore, e deliberarne la trascrizione in uno di quei registri che si dicono istrumentari: *Quia contractus publicos, quos antiquitus Comune senense contrahendo receperat, inveni, principio mei regiminis, male custoditos et indiscrete detentos, statui cum laudabili et fido camerario meo Ranerio Bernardini, qui operam ibi exhibuit cum effectu, et iussi eos, qui remanserant, per prudentes et fidos iudices et notarios in hunc Librum publice redigi et fideliter exemplari, ne ulterius inde Comune senense dispendium sustineret. Per ipsos*